



Piazza Francesco Vizioli n.1 66040 COLLEDIMEZZO
P.I. e C.F. 00251050696
Sito internet: www.colledimezzo.net

Tel. e Fax 0872949099
c/c postale 12404661
e-mail: comunedicolledimezzo@tin.it

ORDINANZA N.11 DEL 04/05/2020

OGGETTO: REVOCA DELL'ORDINANZA N.5 DEL 11/03/2020 "Emergenza covid-19. Sospensione del mercato settimanale".

IL SINDACO

VISTI:

- l'Ordinanza del Ministro della Salute del 25/01/2020
- il Decreto Legge 23/02/2020 n. 6
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/02/2020
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25/02/2020
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01/03/2020
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08/03/2020
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09/03/2020
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11/03/2020
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22/03/2020
- il decreto legge n. 9 del 2/3/2020
- il decreto legge n. 18 del 17/3/2020
- il decreto legge n. 19 del 25/3/2020

RICHIAMATA in particolare l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Abruzzo n. 54 del 03.04.2020, ove all'art. 4 lett. b) che dispone che: *"i mercati scoperti possono aprire, purché siano osservate e fatte osservare le seguenti misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza, a cura dei comuni competenti per territorio"*;

RITENUTO di revocare l'Ordinanza sindacale n.5 del 11/03/2020 "Emergenza covid-19. sospensione del mercato settimanale".

PRECISATO che al fine di garantire un servizio idoneo alle norme vigenti è richiesto l'uso obbligatorio di guanti monouso e mascherine per tutti i soggetti che operano all'interno del mercato (sia venditori che acquirenti) e il distanziamento interpersonale di un metro.

VISTI:

- l'art. 50 del TUEL 18.8.2000, n. 267;
- l'art. 32 della Legge 833/78
- l'art. 117 del D.L. 112/98;

Visto lo Statuto comunale;

ORDINA

-Di revocare l'Ordinanza sindacale n.5 del 11/03/2020 "Emergenza covid-19. Sospensione del mercato settimanale"

PRECISA

- Che è obbligatorio transitare nelle aree mercatali, sia per gli addetti alle vendite che per gli acquirenti, con guanti e mascherine a copertura naso e bocca;
- Che l'accesso all' area di mercato e l' uscita dalla stessa dovranno essere rigorosamente separati, al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone e facilitare il distanziamento interpersonale di un metro, a tal fine il percorso dovrà essere unidirezionale;
- Di rispettare, sia all'interno dell'area di mercato sia per i clienti in attesa di accesso all'area, il distanziamento interpersonale di un metro e il divieto di assembramenti;
- Che è obbligatorio rispettare il distanziamento di almeno due metri e mezzo tra le attrezzature di vendita dei singoli operatori di mercato;
- che non vi sia la presenza di non più di due operatori per ogni postazione di vendita;
- che i venditori e gli acquirenti, benché invitati ad indossare i presidi, non si adeguano senza giustificato motivo, saranno sanzionate con l'applicazione della sanzione amministrativa da 25 a 500 euro previste ai sensi dell'articolo 17 bis del Testo unico Enti locali di cui al D.Lgs 267/2000;

DISPONE

- di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet <https://www.comunecolledimezzo.ch.it/> e canali social del Comune di Colledimezzo;
- che copia della presente ordinanza sia trasmessa a:
 - Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Chieti;
 - Comando Stazione Carabinieri di Bomba.

Il Sindaco

Christian Simonetti

